

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18****DEL 27/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 - ART.107, COMMA 5 D.L.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020, N.27**

L'anno Duemilaventi addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore ventuno e minuti zero, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco	Si	ENRIETTI LORENZA - Consigliere	Si
FOSSON FAUSTO - Consigliere	Si	MAZZEI SERGIO - Consigliere	Si
IACHI ANTONIO - Assessore	Si	ZINUTTI ANDREA - Consigliere	No
PATTI ERINA - Vice Sindaco	Si	MONTER TERESA - Consigliere	Si
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere	Si		
FORLINO ENRICO - Consigliere	Si		
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere	Si		
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Corrado Dr. CELLOCCO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni.

F.to: Corrado CELLOCCO

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to: Monica Rag. GIACHINO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you throw*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**RICHIAMATA** la deliberazione del consiglio comunale n.66 del 19/12/2019 con la quale si confermavano per l'anno 2020 le tariffe della TARI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2019 (allegato A), in attesa di ridefinirle a seguito della presentazione del piano finanziario 2020;

**DATO ATTO** che, con l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono

approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, legge 296/2006 che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTO** altresì il comma 2 dell'art.107 del D.L. n.18/2020 che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2019, e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**RITENUTO** opportuno, anche a causa dell'emergenza COVID-19, ridefinire le seguenti scadenze per il pagamento della tari relativa all'anno 2020: **30 settembre 2020 e 30 novembre 2020**;

**PRESO ATTO** che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

**VISTO** l'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020 *“Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di Province e Città Metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città Metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.”*

**PRESO ATTO** che in data 18/05/2020 si è provveduto alla rinegoziazione di alcuni mutui della Cassa Depositi e Prestiti che ha consentito una riduzione delle spese correnti per l'anno 2020 e successivi;

**RITENUTO** di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte fissa e variabile:

- ✓ 12 % sulle utenze domestiche;
- ✓ 50 % sulle utenze relative alla categoria 101 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ecc..),
- ✓ 25 % sulle utenze non domestiche che sono rimaste obbligatoriamente chiuse (tutte le altre utenze non domestiche, tranne l'utenza 109 banche e istituti di credito, 111 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 118 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ecc...);
- ✓ nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo;

**CONSIDERATO** che tali riduzioni saranno finanziate dal risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2019;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2019, e già applicate per l'anno 2019;
4. Di definire il costo del servizio a domicilio di raccolta dell'umido in € 44,00 a componente. Tale costo rientra nei servizi a domanda individuale e verrà aggiunto alla bolletta limitatamente a quegli utenti che hanno aderito al servizio facendone specifica richiesta;
5. Di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte fissa e variabile:
  - ✓ 12 % sulle utenze domestiche;
  - ✓ 50 % sulle utenze relative alla categoria 101 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ecc.);
  - ✓ 25 % sulle utenze non domestiche che sono rimaste obbligatoriamente chiuse (tutte le altre utenze non domestiche, tranne l'utenza 109 banche e istituti di credito - 111 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - 118 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ecc...);
  - ✓ nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo;
6. Di dare atto che tali riduzioni saranno finanziate dal risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmati.

IL SINDACO  
CANALE CLAPETTO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Corrado Dr. CELLOCCO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Leg. 18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 30/07/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

**Quincinetto, li 30/07/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

◇ **La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 c. 3° D. Leg. 18/8/2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_**

*Quincinetto, li .*

IL SEGRETARIO COMUNALE

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,59939	<b>0,50349</b>	0,80	191,89525	0,32845	<b>50,42240</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,59939	<b>0,58740</b>	1,60	191,89525	0,32845	<b>100,84479</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,59939	<b>0,64734</b>	2,00	191,89525	0,32845	<b>126,05599</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,59939	<b>0,69529</b>	2,60	191,89525	0,32845	<b>163,87279</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,59939	<b>0,74324</b>	3,20	191,89525	0,32845	<b>201,68958</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,59939	<b>0,77921</b>	3,70	191,89525	0,32845	<b>233,20358</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,22779	<b>0,11617</b>	4,20	0,12351	<b>0,51874</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,22779	<b>0,18223</b>	6,55	0,12351	<b>0,80899</b>
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,22779	<b>0,14351</b>	5,20	0,12351	<b>0,64225</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,22779	<b>0,09795</b>	3,55	0,12351	<b>0,43846</b>
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,22779	<b>0,30296</b>	10,93	0,12351	<b>1,34996</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,22779	<b>0,20729</b>	7,49	0,12351	<b>0,92509</b>
107-Case di cura e riposo	1,00	0,22779	<b>0,22779</b>	8,19	0,12351	<b>1,01155</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,22779	<b>0,25740</b>	9,30	0,12351	<b>1,14864</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,22779	<b>0,13212</b>	4,78	0,12351	<b>0,59038</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,22779	<b>0,25285</b>	9,12	0,12351	<b>1,12641</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,22779	<b>0,34624</b>	12,45	0,12351	<b>1,53770</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,22779	<b>0,23690</b>	8,50	0,12351	<b>1,04984</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,22779	<b>0,26424</b>	9,48	0,12351	<b>1,17087</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,22779	<b>0,20729</b>	7,50	0,12351	<b>0,92633</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,22779	<b>0,24829</b>	8,92	0,12351	<b>1,10171</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,22779	<b>1,10250</b>	39,67	0,12351	<b>4,89964</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	4,00	0,22779	<b>0,91116</b>	29,82	0,12351	<b>3,68307</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,22779	<b>0,54214</b>	19,55	0,12351	<b>2,41462</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,22779	<b>0,59453</b>	21,41	0,12351	<b>2,64435</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,22779	<b>1,38041</b>	49,72	0,12351	<b>6,14092</b>
121-Discoteche, night club	1,64	0,22779	<b>0,37358</b>	13,45	0,12351	<b>1,66121</b>
122-Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,41	0,22779	<b>0,09339</b>	3,20	0,12351	<b>0,39523</b>
123-Depositati e autorimesse attività artigianali	0,43	0,22779	<b>0,09795</b>	5,00	0,12351	<b>0,61755</b>